



Decreto Dirigenziale n. 13 del 19/01/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA "C.S.M. SOC. COOP. A R.L." CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN POMPEI ALLA VIA MACELLO, 6 CON ATTIVITA' DI MACELLAZIONE DI CARNI BOVINE E SUINE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro-tempore della **“C.S.M. SOC. COOP. a r.l.”**, **con sede legale ed operativa in Pompei alla via Macello, 6**, con attività di **macellazione di carni bovine e suine**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269, comma 2;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. n. 504702 del 28/06/2011, è stata prodotta relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 04/10/2011 e conclusa il 17/01/2012, i cui verbali si richiamano:
 - a.1. la Provincia di Napoli, con nota prot. 100628 del 30/09/2011, ha richiesto chiarimenti ed atti tecnici integrativi;
 - a.2. la Regione ha chiesto alla Società di produrre un progetto di adeguamento dello stabilimento alle prescrizioni previste dalla parte 3 punto 1.2 della D.G.R. 4102/92;
 - a.3. la Società ha trasmesso atto tecnico integrativo acquisito il 15/12/2011, prot. 951097, con progetto di adeguamento che prevede la captazione degli inquinanti prodotti nelle stalle e nella concimaia, sistema di abbattimento a carboni attivi e camino di emissione;
 - a.4. l'ASL, con nota prot. 3092 del 16/12/2011, ha chiesto chiarimenti sulla distanza dell'impianto dal più vicino insediamento, sulle caratteristiche della concimaia, sulle modalità di smaltimento del liquame e sulle caratteristiche e dimensionamento delle vasche di stoccaggio del liquame;
 - a.5. la Società, con nota prot.985657 del 29/12/2011, ha trasmesso la seguente documentazione:
 - copia allo scarico in fogna;
 - copia relazione tecnica descrittiva impianto di depurazione con specifiche impianto e vasche;
 - copia certificato delle acque;
 - copia contratto smaltimento rifiuti;
 - copia bolle di ritiro rifiuti;
 - a.6. la Società, con nota acquisita il 10/01/2012, prot. 16312, ha trasmesso una Relazione Tecnica Integrativa del 18/11/2011 e una Nota Tecnica Integrativa del 05/01/2012, con layout dello stabilimento riportante i punti di captazione, i convogliamenti e i valori di emissione aggiornati relativi al camino E1 (fase scottatura suini) e al camino E2 (ricovero animali e stoccaggio liquami);

a.7. l'ASL, con nota n. 182 del 16/01/2012 ha espresso parere favorevole a condizione che l'ARPAC esprima parere favorevole sull'efficacia dell'impianto di abbattimento adottato, e che il locale dove viene accumulato il materiale palabile (letame):

- a) sia posto a distanza non inferiore a 25 mt. dalle abitazioni, dai depositi delle condutture di acqua potabile (D.Lgs. 81/08 all. IV);
- b) abbia dimensioni minime in rapporto al numero medio annuo dei capi in transito, tenendo conto della durata della loro sosta;
- c) sia dotato di platea impermeabilizzata;

a.8. l'ARPAC, con nota prot. 2000 del 17/01/2012, ha espresso parere favorevole in quanto l'impianto di abbattimento è idoneo al contenimento delle emissioni dichiarato prescrivendo di adottare le seguenti misure:

- la vasca di scottatura in acqua deve essere isolata termicamente e coperta, e la copertura può essere ottenuta con l'uso di palline di plastica galleggianti che riducono le emissioni odorigine;
- inserire, nella scheda riassuntiva delle emissioni convogliate, anche la caldaia per la produzione d'acqua calda;

a.9. la Provincia, con nota prot. gen. 5051 del 16/01/2012, ha espresso parere favorevole;

a.10. Il Comune ha espresso parere favorevole, precisando che l'immobile adibito a macello comunale è stato edificato nel 1930 e che a tutt'oggi nel vigente P.R.G. la struttura insiste su area destinata a Mattatoio Comunale;

CONSIDERATO

a. che la Società, con nota acquisita il 19/01/2012, prot. 45309, ha attestato che il locale concimaia risponde ai requisiti di cui al punto 3 lettere a),b) e c) del parere ASL reso con nota prot. 182 del 16/01/2012;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.lgs. 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni espresse in Conferenza, lo stabilimento sito in **Pompei alla via Macello, 6**, gestito dalla **“C.S.M. SOC. COOP. a r.l.”**, esercente attività di **macellazione di carni bovine e suine**, con l'obbligo, per la società, di ottemperare alle prescrizioni richieste dall'ASL e dall'ARPAC;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di **macellazione di carni bovine e suine**, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Pompei alla via Macello, 6**, gestito dalla **“C.S.M. SOC. COOP. a r.l.”**, così come di seguito specificato:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione mg/Nm ³	Portata Nm ³	Flussi di massa g/h	Sistemi di abbattimento
E1	Scottatura suini	Vapore acqueo e sostanze odorigine	0,45	2543	1,14	
E2	Stalle ricovero animali e concimaia	-NH ₃ (ricovero) -NH ₃ (stoccaggio)	1,6 23,3	10000	16,05 233	Filtri a carbone attivi

2. obbligare la società all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nelle relazioni tecniche datate 18/11/2011 e 05/01/2012 acquisite con prot. 16312 del 10/01/2012;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti indicati al punto 1.1;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania e all'ARPAC;
- 2.5. i sistemi di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza con la sostituzione dei carboni ogni 4 mesi;
- 2.6. adottare le seguenti misure:
 - il locale dove viene accumulato il materiale palabile deve essere posto ad una distanza non inferiore a 25 mt. dalle abitazioni e dai depositi delle condutture di acqua potabile, abbia dimensioni minime in rapporto al numero medio annuo dei capi in transito, tenendo conto della durata della loro sosta e sia dotato di platea impermeabilizzata;
 - la vasca di scottatura in acqua deve essere isolata termicamente e coperta per ridurre le emissioni odorigine;
 - inserire, nella scheda riassuntiva delle emissioni convogliate, anche la caldaia per la produzione di acqua calda;
- 2.7. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.8. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV, alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

- 2.9. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
- 2.9.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.9.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte ai camini E1, E2 ed al camino relativo alla caldaia alimentata a metano;
 - 2.9.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli;
- 2.10. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3.**precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4.**demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5.**precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
- 6.**stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 7.**notificare** il presente provvedimento alla ditta **“C.S.M. SOC. COOP. a r.l.”**, con sede legale ed operativa in **Pompei alla via Macello, 6**;
- 8.**inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Pompei, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex NA 5 e all'ARPAC;
- 9.**inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi